

Proposta di Legge:

Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o dal PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari). Modifiche alla l.r. 12/2022

Sommario

Preambolo

Art.1- Disposizioni sulla conformità al PIT. Modifiche all'articolo 1 l.r. 12/2022

Art.2--Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, III e IV comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4 comma 1 lettere l), m), v) e z) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che è necessario recepire le osservazioni formulate dal Governo in sede di esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della l. r. 12/2022, dando seguito all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della Giunta;

approva la presente legge

Art.1

Disposizioni sulla conformità al PIT. Modifiche all'articolo 1 l.r. 12/2022

1.Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 (Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli

investimenti complementari (PNC) le parole: *“Nel caso in cui la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,”* sono sostituite dalle seguenti: *“Fermo restando il rispetto del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,”*.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2022 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel caso in cui l’approvazione del progetto dell’opera pubblica o di pubblica utilità comporti una variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che interessi beni paesaggistici di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 1 è acquisito il separato accordo fra la Regione e il Ministero della cultura sulla conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico della predetta variante.”.

Art.2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa

La proposta di legge, facendo seguito alle osservazioni del governo nell'ambito del controllo ai sensi dell'articolo 127 Cost. sulla l.r. 12/2022, chiarisce espressamente nella stessa legge il rispetto del Piano d'indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui l'approvazione del progetto di opere connesse al PNRR o al PNC comporti varianti agli strumenti urbanistici territoriali o provinciali.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.